

statuto |
2018

statuto |
2018

Allegato “D” all’atto n. 140672/34274

INDICE STATUTO

TITOLO	I: DENOMINAZIONE - NATURA - OGGETTO - SCOPO - SEDE - DURATA	ART. 1 ART. 2 ART. 2bis ART. 3 ART. 4 ART. 5	DENOMINAZIONE-NATURA ALTRE ATTIVITÀ MICROCREDITO SEDE DURATA ORGANO DI STAMPA
TITOLO	II: SOCI - AMMISSIONE - SCIoglIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE - RECESSO - ESCLUSIONE - DECADENZA	ART. 6	NUMERO, CATEGORIA E REQUISITI DEI SOCI- AMMISSIONE A SOCIO- SCIoglIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE- RECESSO DEL SOCIO- ESCLUSIONE DEL SOCIO- DECADENZA DEL SOCIO

TITOLO III: DOVERI E DIRITTI DEI SOCI	ART. 7	DOVERI
	ART. 8	DIRITTI
TITOLO IV: PATRIMONIO SOCIALE	ART. 9	BENI
TITOLO V: ORGANI DELLA SOCIETÀ	ART. 10	ORGANI DELLA SOCIETÀ
	ART. 11	ASSEMBLEE DEI SOCI
	ART. 12	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
	ART. 13	PRESIDENTE
	ART. 14	DIRETTORE GENERALE
	ART. 15	COLLEGIO DEI SINDACI
	ART. 16	CONSIGLIO REGIONALE
	ART. 17	PRESIDENTE REGIONALE
	ART. 18	COMPITI DEL CONSIGLIO REGIONALE
	ART. 18bis	CONFERENZA DELLE REGIONI
	ART. 18ter	MACRO AREE
TITOLO VI: COLLEGIO DEI PROBIVIRI	ART. 19	COLLEGIO DEI PROBIVIRI
	ART. 19bis	ORGANO DI CONTROLLO
TITOLO VII: ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI	ART. 20	ESERCIZIO FINANZIARIO- BILANCI
TITOLO VIII: SCIOGLIMENTO	ART. 21	SCIOGLIMENTO
TITOLO IX: VARIE	ART. 22	COLLEGIO ARBITRALE- FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE
	ART. 23	DISPOSIZIONI NON PREVISTE

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - NATURA - OGGETTO - SCOPO - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione - Natura

1.1 Natura e Oggetto

La “Società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo” è una mutua volontaria integrativa che ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso e non ha fini di lucro.

Essa nell’ambito e nei limiti fissati dalla legge persegue finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l’esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi, di una o più delle seguenti attività:

- a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
- b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
- c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
- d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell’improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l’istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Nell’ambito di quanto sopra indicato essa può quindi svolgere attività previdenziale e assistenziale nonché attività di assistenza sanitaria e parasanitaria, stipulare convenzioni con presidi e strutture sanitarie sia pubbliche che private, dando anche pratica attuazione a leggi dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome sia a mezzo di

autogestione che a mezzo di convenzioni finalizzate a fornire prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale, delle Regioni, delle Province autonome o di altri enti istituzionali.

La società può attuare tutte le iniziative utili e necessarie per il conseguimento del presente oggetto sociale anche attraverso la promozione o la partecipazione a consorzi nelle forme stabilite dalle leggi speciali in materia di cooperazione o di società cooperativa europea.

Ad essa possono associarsi tutti i lavoratori della Repubblica Italiana o in essa residenti che abbiano i requisiti previsti dalle leggi vigenti, nel rispetto delle norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento applicativo approvato dall'Assemblea nazionale dei soci.

Essa venne costituita:

- il 1° maggio 1877 con la denominazione di Società di Mutuo Soccorso fra Macchinisti e Fuochisti delle Ferrovie Alta Italia;
- il 16 aprile 1885 assume il nome di Società di Mutuo Soccorso fra i Macchinisti e Fuochisti delle Ferrovie Italiane;
- il 28 maggio 1893 assume il nome di Società di Mutuo Soccorso e Miglioramento fra Macchinisti e Fuochisti delle Ferrovie Italiane;
- nel maggio del 1895 assume il nome di Società di Mutuo Soccorso e Miglioramento fra i Conduttori di locomotive delle Ferrovie Italiane;
- il 30 giugno 1904 assume il nome di Società di Mutuo Soccorso e Miglioramento fra i Conduttori di locomotive guidatori treni elettrici ed affini delle Ferrovie Italiane;
- il 16 maggio 1907 assume il nome di Società di Mutuo Soccorso fra i Conduttori di locomotive delle Ferrovie dello Stato;
- il 1° giugno 1912 assume il nome di Società di Mutuo Soccorso fra Macchinisti e Fuochisti e Macchinisti treni elettrici delle Ferrovie dello Stato;
- il 19 giugno 1919 assume il nome di Società di Mutuo Soccorso fra Macchinisti e Fuochisti, Macchinisti ed Operai Assistenti treni elettrici delle Ferrovie dello Stato;
- il 18 giugno 1921 assume il nome di Società di Mutuo Soccorso fra Macchinisti e Fuochisti T.V. Macchinisti ed Operai Assistenti T.E. Capi Deposito e f. f. Capi Deposito delle Ferrovie dello Stato;
- il 28 giugno 1925 assume il nome di Mutua Macchinisti e Fuochisti delle Ferrovie dello Stato;
- il 25 aprile 1947 assume il nome di Mutua del Personale di Macchina delle Ferrovie dello Stato;
- il 13 ottobre 1973 assume il nome di Mutua Nazionale Personale di

Macchina Ferrovie dello Stato;

- il 24 marzo 1976 la Mutua Nazionale Personale di Macchinai. delle Ferrovie dello Stato è stata aperta a tutti i ferrovieri;
- il 1° maggio 1977 assume il nome di Società Nazionale di Mutuo Soccorso fra Ferrovieri F.S.;
- il 1° maggio 1980 assume il nome di Società Nazionale di Mutuo Soccorso fra Ferrovieri.

(è stata aperta ai lavoratori che operano nel settore dei trasporti);

il 15 maggio 1986 assume il nome di Società Nazionale di Mutuo Soccorso fra Ferrovieri e Lavoratori dei Trasporti;

il 22 novembre 1994 assume il nome di Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo.

Art. 2 - Altre attività

2.1 Iniziative

La Società può attuare tutte le iniziative che si rendessero convenienti o necessarie purché siano conformi con quanto previsto dal presente Statuto nei limiti previsti dalle vigenti leggi.

2.2 Attività

In particolare la Società potrà promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici, anche in collaborazione con Enti e/o Organismi diversi.

- Essa incrementerà altresì il patrimonio bibliografico della biblioteca sociale.

2.3 Rapporti esterni

La Società può stabilire rapporti con organismi mutualistici simili, sia a livello regionale e nazionale che internazionale.

La Società può altresì prendere iniziative per la costituzione o adesione a consulte e Consorzi nel campo della Mutualità, della Cooperazione e del volontariato a livello nazionale, europeo ed internazionale.

Le adesioni ad associazioni e/o enti non-profit a livello internazionale devono essere deliberate o ratificate dall'Assemblea nazionale.

2.4 Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere operazioni immobiliari e mobiliari (con esclusione di qualsiasi attività di collocamento e non nei confronti del pubblico) e purché attinenti sia

direttamente che indirettamente agli scopi sociali.

Art. 2 bis - Microcredito

1. La Società può esercitare, senza iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 111, comma I, t.u.b., l'attività di finanziamento a favore dei propri soci congiuntamente all'esercizio di attività che abbia obiettivi di inclusione sociale e finanziaria di cui al Titolo II del decreto 17 ottobre 2014 n.176 ("Disciplina del microcredito").
2. Lo svolgimento della predetta attività è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 8, comma I, di chi è responsabile della gestione.
3. I finanziamenti sono destinati all'acquisto di beni o servizi necessari al soddisfacimento di bisogni primari del socio finanziato e/o di un familiare avente diritto.
4. I limiti, condizioni e modalità di accesso ai finanziamenti sono disciplinati, in conformità e rispetto delle disposizioni vigenti in materia, nel Regolamento Applicativo allo Statuto sociale.
5. L'esercizio della suddetta attività è subordinata all'istituzione di un organo di controllo composto da tre membri in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 8 comma 1 e per cui non ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile, come meglio previsto dall'articolo 19 bis del presente Statuto.

Art. 3 - Sede

3.1 Sede Nazionale

La Società ha sede in Milano, via San Gregorio 48 int. 46.

3.2 Strutture organizzative territoriali

La società può dotarsi di strutture periferiche territoriali con mere funzioni amministrative su tutto il territorio nazionale.

Art. 4 - Durata

4.1 Durata

La durata della Società è illimitata.

Art. 5 - Organo di stampa

5.1 Organo ufficiale

L'organo ufficiale periodico di stampa della Società è:

a) Il giornale della Società.

5.2 Adesioni

La Società può aderire ad organismi di rappresentanza e tutela della Mutualità Integrativa Volontaria.

TITOLO II

SOCI - AMMISSIONE - SCIoglIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE - RECESSO - ESCLUSIONE - DECADENZA

Art. 6 - Numero, categorie e requisiti dei soci - Ammissione a socio - Scioglimento del rapporto sociale - Recesso del socio - Esclusione del socio - Decadenza da socio

6.1 Numero, categorie e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- 1) soci ordinari;
- 2) soci effettivi convenzionati;
- 3) soci effettivi - persone giuridiche;
- 4) soci sostenitori.

Sono soci ordinari le persone fisiche che esercitano o hanno esercitato un'attività lavorativa, anche autonoma, nell'ambito della Repubblica Italiana o in essa residenti, che abbiano i requisiti previsti dalle leggi vigenti, con i quali si realizza appieno lo scambio mutualistico.

L'adesione volontaria si formalizza mediante sottoscrizione della relativa domanda di ammissione a socio ordinario:

- individuale;

ovvero

- collettiva tramite enti pubblici e/o privati ai quali per legge, per disposizioni statutarie, per contratti/regolamenti di lavoro, convenzioni, mandati collettivi o singoli, sia stato attribuito il potere o la facoltà di sottoscrivere, in nome e per conto dei rispettivi appartenenti, l'atto di convenzione e la domanda di adesione finalizzata alla costituzione del

rapporto associativo dei medesimi con la Società ed all'erogazione in loro favore, nonché dei relativi familiari aventi diritto, di una o più forme di assistenza approvate dagli organi sociali.

Sono soci effettivi convenzionati:

A) i lavoratori, subordinati o parasubordinati, della Repubblica Italiana o in essa residenti iscritti collettivamente tramite enti, associazioni, società, sindacati, aziende e fondi sanitari integrativi ai quali per legge, per disposizioni statutarie, in base a contratti di lavoro o regolamenti o accordi aziendali, sia attribuito il potere o la facoltà di affidare alla Società, per conto dei lavoratori medesimi, la costituzione e/o la gestione di fondi sanitari integrativi;

B) le persone fisiche iscritte collettivamente tramite altre società di mutuo soccorso di cui siano membri, a condizione che siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società in conformità al presente Statuto. I rapporti mutualistici con i soci effettivi convenzionati, che si realizzano in via mediata e limitatamente ai fondi sanitari integrativi, sono disciplinati da un apposito regolamento.

Sono soci effettivi - persone giuridiche:

A) gli enti, associazioni, società, sindacati, aziende e fondi sanitari integrativi in rappresentanza dei lavoratori iscritti come soci effettivi convenzionati ai sensi del precedente comma lettera A;

B) le altre società di mutuo soccorso in rappresentanza dei propri membri persone fisiche iscritti come soci effettivi convenzionati ai sensi del precedente comma lettera B.

Sono soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche che effettuano conferimenti patrimoniali, a titolo di liberalità, per il raggiungimento degli scopi sociali, di valore non inferiore a quello stabilito nel Regolamento Applicativo.

6.2 Ammissione a socio e quota di iscrizione una tantum.

6.2.1 Possono essere ammessi a soci ordinari le persone fisiche che, aventi i requisiti di cui all'articolo 6.1 del presente Statuto, e che, all'atto della sottoscrizione della domanda, accettino integralmente le norme statutarie e del regolamento, compresi gli importi e le modalità di pagamento dei contributi associativi e della quota di iscrizione una tantum stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di adesione collettiva l'ente sottoscrittore dovrà accettare, in nome e per conto dei rispettivi appartenenti, integralmente le norme statutarie e del regolamento, compresi gli importi e le modalità di

pagamento dei contributi associativi e della quota di iscrizione una tantum stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora venga meno l'atto di convenzione in forza del quale è iscritto collettivamente, il socio ordinario continua senza soluzione di continuità ad essere iscritto nella sezione dei soci ordinari a condizione che richieda l'adesione ad una prestazione base dedicata ai soci individuali e si conformi alle previsioni statutarie e regolamentari.

Il vincolo sociale si costituisce per tutti i soci ordinari dalla data della delibera del Consiglio di Amministrazione con la quale sia accettata la domanda di ammissione; con tale delibera di ammissione il socio viene iscritto nel libro soci secondo la divisione territoriale stabilita dal Regolamento Applicativo.

6.2.2 Possono essere ammessi in qualità di soci effettivi convenzionati i lavoratori e le persone fisiche che, aventi rispettivamente i requisiti di cui all'articolo 6.1, comma 4 lettera A e B del presente Statuto, aderiscano collettivamente alla Società tramite i soci effettivi - persone giuridiche, che a loro volta - aventi i requisiti rispettivamente di cui all'articolo 6.1, comma 5 lettera A e B del presente Statuto - all'atto della sottoscrizione della domanda di ammissione, accettino integralmente in proprio e in nome e per conto dei rispettivi appartenenti le norme statutarie e del regolamento, compresi gli importi e le modalità di pagamento dei contributi associativi stabiliti dal Consiglio di amministrazione in linea con il rispettivo contratto, regolamento o accordo aziendale o atto di convenzione.

Il vincolo sociale si costituisce per i soci effettivi - persone giuridiche dalla data della delibera del Consiglio di Amministrazione con la quale sia accettata la domanda di ammissione, con effetto dalla data indicata nell'atto di convenzione sottoscritto; con tale delibera, i relativi lavoratori o persone fisiche vengono automaticamente e contestualmente iscritti come soci effettivi convenzionati in un'apposita sezione del libro dei soci, evidenziando il Fondo sanitario integrativo o altra società di mutuo soccorso cui appartengono.

Qualora venga meno il contratto o regolamento o accordo aziendale o atto di convenzione in forza del quale è iscritto nella sezione dei soci effettivi convenzionati, il socio effettivo convenzionato è iscritto tra i soci ordinari a condizione che egli richieda l'adesione ad una delle prestazioni base e si conformi alle previsioni statutarie e regolamentari dedicate ai soci ordinari.

L'eventuale diniego all'ammissione deve essere motivato e notificato

all'aspirante socio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla relativa delibera.

Art. 6.3 scioglimento del rapporto sociale

Lo scioglimento del rapporto sociale - che avviene per morte, recesso, esclusione o decadenza o, in caso di socio ordinario ad adesione collettiva, per cessazione dell'atto di convenzione per qualsiasi ragione o titolo fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 6.2.1 - determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la Società.

6.4 Recesso del socio

Il socio può recedere dalla Società nei casi e con le modalità previste dalle norme del Codice Civile in materia di società cooperative in quanto compatibili.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il socio receduto non ha diritto al rimborso dei contributi pagati né a qualsiasi quota dei fondi sociali, fatta eccezione per i sussidi eventualmente spettanti.

6.5 Esclusione del socio

6.5.1 Cause

Può essere escluso dalla Società, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il socio a carico del quale risultasse:

- a) che è stato condannato in via definitiva a pene detentive, escluse le condanne per reati colposi;
- b) che ha usato qualsiasi mezzo illecito documentato per carpire alla Società sussidi e indennità;
- c) che ha recato volontariamente comprovati danni alla Società;
- d) che, incaricato di custodire o amministrare il patrimonio e i fondi sociali, ne altera la destinazione o in qualsiasi modo ne abusa;
- e) che violi con gravi inadempienze le obbligazioni che gli derivano dallo Statuto, dal Regolamento applicativo e dalle deliberazioni regolarmente prese dalla Assemblea dei soci e dagli altri organismi sociali preposti; si

considera comunque grave l'inadempimento del socio in caso di lesione in qualsivoglia modo dell'interesse e/o dell'immagine sociale attraverso comportamenti anche solo potenzialmente dannosi di particolare gravità o ripetuti nel tempo aventi carattere sostanzialmente emulativo e/o estranei o contrari allo scopo e alla missione mutualistica della Mutua;

f) la mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società.

il socio effettivo convenzionato e il socio effettivo - persona giuridica potranno altresì essere esclusi dalla Società, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione qualora:

a) dovesse venire meno, per qualsiasi ragione o titolo nessuno escluso, il contratto o regolamento o accordo aziendale in forza del quale il socio medesimo è stato iscritto alla Società salvo quanto previsto limitatamente al socio effettivo convenzionato all'art. 6.2, comma 5;

b) dovesse porre in essere comportamenti e/o atti in violazione anche di una sola delle norme del rispettivo accordo o regolamento o contratto aziendale o atto di convenzione.

6.5.2 Modalità di comunicazione ed efficacia della delibera

La delibera di esclusione, debitamente motivata, è comunicata al socio per raccomandata con avviso di ricevimento.

L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro dei soci.

6.5.3 Opposizione

Il socio escluso può - nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione della relativa delibera - proporre opposizione al Collegio dei Probiviri, quale condizione di procedibilità per l'eventuale successiva opposizione al Tribunale esclusivamente competente di cui al successivo articolo 22.

6.5.4. Effetti dell'esclusione

Il socio escluso dalla Società non ha diritto al rimborso dei contributi pagati né a qualsiasi quota dei fondi sociali.

6.6 Decadenza da socio

Il socio moroso per sei mesi nel pagamento del contributo associativo decade da socio, perde ogni diritto e viene cancellato dai ruoli sociali. Potrà rientrare a far parte della Società, per una sola volta e soltanto come nuovo socio, osservando tutte le disposizioni dello Statuto

riguardanti le nuove ammissioni. La sua anzianità verrà in tal caso computata dal giorno della sua riammissione.

TITOLO III

DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Art. 7 - Doveri

7.1 - Rispetto delle norme statutarie e regolamentari

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, del Regolamento applicativo e di tutte le deliberazioni regolarmente prese dagli organi statutari.

Art. 8 - Diritti

8.1 Soci ordinari

Tutti i soci ordinari, che siano in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Società e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione, hanno diritto di partecipare a tutti i programmi ed attività mutualistiche realizzati dalla Società, nei termini ed alle condizioni previste dai Regolamenti Applicativi.

I soci ordinari, sempre se in regola con il pagamento della quota di iscrizione e dei contributi associativi e purché siano iscritti nel libro soci da almeno ventiquattro mesi, hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali.

Non possono ricoprire cariche sociali:

- a) gli eletti a cariche istituzionali, sindacali e di partito nei limiti disciplinati dal Regolamento Applicativo;
- b) i dipendenti della Società o di società ad essa collegate e/o controllate;
- c) i locatari di immobili, sia civili che commerciali, di proprietà della Società o di società ad essa collegate e/o controllate;
- d) tutti coloro che abbiano interessi diretti, indiretti e/o contrari alle finalità e scopi della Società.

8.2 Soci effettivi convenzionati e soci effettivi - persone giuridiche

I soci effettivi convenzionati, se in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Società tramite il rispettivo socio effettivo - persona giuridica in conformità al rispettivo accordo o contratto o regolamento

aziendale o atto di convenzione, e sempre che nei loro confronti non sia stato avviato il procedimento di esclusione, hanno diritto di partecipare ai programmi ed attività mutualistiche realizzati dalla Società secondo il rispettivo contratto, accordo o regolamento aziendale o atto di convenzione, nei termini ed alle condizioni previsti dall'apposito regolamento.

I soci effettivi - persone giuridiche devono versare alla Società i contributi associativi per conto dei rispettivi soci effettivi convenzionati in conformità al rispettivo accordo o contratto o regolamento aziendale o atto di convenzione. In funzione delle convenzioni che la Società stipula per la istituzione e/o gestione di fondi sanitari integrativi e pertanto della intrinseca temporaneità della partecipazione dei soci effettivi - persone giuridiche, essi hanno diritto di partecipare in proprio e per conto dei soci effettivi convenzionati alle assemblee purché siano iscritti da ventiquattro mesi nell'apposita sezione del libro dei soci, ma potranno esercitare il diritto di voto solo in merito al bilancio del settore fondi sanitari integrativi; essi non potranno esercitare tale diritto qualora non siano in regola con tali versamenti e sempre che nei loro confronti non sia stato avviato il procedimento di esclusione.

Il consiglio di amministrazione su richiesta è tenuto a fornire informazioni e/o chiedere pareri ai soci effettivi - persone giuridiche su materie che concernono specificatamente la gestione del settore fondi integrativi sanitari nel rispetto di quanto previsto da apposito regolamento.

8.3 Soci sostenitori

I soci sostenitori - persone fisiche o giuridiche - possono designare fino ad un terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari, ferma comunque la tutela della rappresentatività territoriale di cui al successivo articolo 12.1; tali soci non devono versare i contributi associativi, non hanno diritto di voto, non possono partecipare alle assemblee, non possono essere eletti a cariche sociali e non hanno diritto ad ogni e qualsiasi assistenza mutualistica.

8.4 Partecipazione dei soci

Al fine di assicurare la massima partecipazione di tutti i soci - anche attraverso la formulazione di proposte e suggerimenti - alle attività svolte per il conseguimento dell'oggetto sociale e la più diffusa e tempestiva informazione sulle attività programmate e realizzate, la Società si dota di sedi, strutture e strumenti organizzativi idonei.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 9 - Beni

9.1 Beni mobili, immobili, titoli

Il patrimonio della Società è costituito da beni mobili ed immobili quali risultano dal rendiconto approvato dai soci in Assemblea ordinaria. I titoli dovranno essere al più presto intestati alla Società.

Del fondo sociale, una parte stabilita dal Consiglio, resterà nella cassa della Società allo scopo di far fronte alle spese di amministrazione e dei vari fondi del Sodalizio e l'altra sarà impiegata a cura del Consiglio in uno o più dei seguenti modi:

- a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato e/o investimenti relativi a crediti garantiti dallo Stato;
- b) in cartelle di Istituti o di Società Nazionali di Credito Fondiario;
- c) in depositi presso le Casse Postali di Risparmio Ordinarie, di Istituti Bancari o Finanziarie di prim'ordine;
- d) in tutte quelle operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo, dell'oggetto e delle altre attività sociali previste dal presente Statuto.

9.2 Lasciti

I lasciti e le donazioni che la Società ha conseguito o conseguisse per un fine determinato, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da esso, dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

TITOLO V

ORGANI DELLA SOCIETÀ

Art. 10 - Organi della Società

10.1 Gli organi della Società sono:

- a) l'Assemblea dei soci nelle sue articolazioni nazionali e regionali;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;

- d) il Collegio dei Sindaci;
- e) il Consiglio regionale dei soci;
- f) la Conferenza delle Regioni;
- g) le Macro Aree;
- h) il Collegio dei Probiviri.

Art. 11 - Assemblee dei soci

11.1 Convocazione Assemblea nazionale

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedono, entro sei mesi, nonché ogni qualvolta sarà utile ed opportuno.

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria sarà convocata dal Consiglio di amministrazione o, in caso di sua inerzia, dal Collegio dei sindaci, in qualsiasi città scelta dallo stesso Consiglio di amministrazione, purché sia tenuta nel territorio italiano.

Essa deve essere convocata anche su richiesta di almeno un quinto dei Soci entro 90 giorni dalla richiesta.

Le Assemblee nazionali devono essere precedute da Assemblee regionali che eleggono i loro delegati alle Assemblee nazionali.

Alle Assemblee regionali possono partecipare tutti i soci iscritti nell'elenco della regione entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il numero dei delegati all'Assemblea nazionale sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione in base ad un quorum nazionale paritetico per ogni Consiglio regionale.

La convocazione delle Assemblee nazionali deve essere comunicata ai soci almeno 60 giorni prima della data in cui saranno tenute, tramite pubblicazione sul Giornale della società o anche tramite altre forme di pubblicizzazioni informatiche o cartacee; la convocazione delle Assemblee regionali deve essere comunicata contestualmente tramite pubblicazione sul Giornale della società o anche tramite altre forme di pubblicizzazioni informatiche o cartacee almeno 30 giorni prima della data in cui si svolgeranno.

Contestualmente la convocazione delle sopraindicate assemblee dovrà essere affissa rispettivamente all'albo della sede nazionale e delle sedi regionali nei termini prefissati.

La convocazione delle assemblee di cui al comma precedente deve contenere:

- a) la data in cui si terrà, espressa in anno, mese, giorno ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione;
- b) il luogo in cui si svolgerà, espressa in città, via e numero civico;
- c) l'ordine del giorno esatto da discutere e deliberare.

Ogni socio che intende partecipare all'assemblea regionale deve ritirare apposita scheda di presenza almeno dieci giorni liberi prima dell'assemblea presso la sede regionale.

11.2 Validità Assemblee nazionali

Per la validità delle Assemblee ordinarie è necessario, in prima convocazione, la presenza di tanti delegati delle assemblee regionali che rappresentino almeno un terzo dei soci aventi diritto a voto. Per la validità delle Assemblee straordinarie è necessaria, in prima convocazione, la presenza di tanti delegati delle assemblee regionali che rappresentino almeno la metà dei soci aventi diritto a voto. Quando la prima riunione vada deserta, l'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria deve riunirsi in seconda convocazione che può essere indetta con lo stesso avviso della prima e tenuta almeno 24 ore dopo la stessa.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione, potrà deliberare validamente su tutti gli oggetti iscritti all'ordine del giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni saranno prese con la maggioranza assoluta nell'Assemblea ordinaria, salvo che per la nomina alle cariche sociali per le quali basterà la maggioranza relativa e con maggioranza dei due terzi (2/3) nell'Assemblea straordinaria, salvo che per lo scioglimento, per deliberare il quale occorrerà il voto favorevole dei quattro quinti (4/5) dei soci rappresentati dai delegati presenti all'assemblea stessa. Le votazioni sono sempre palesi.

11.3 Nomina Presidente, Segretario e Commissioni

L'Assemblea nomina di volta in volta il Presidente e il Segretario.

Il Presidente ha l'incarico di dirigere la discussione, il Segretario quello di redigere il verbale.

Nell'Assemblea straordinaria il verbale verrà redatto dal Notaio.

Prima di dichiarare valida l'Assemblea nazionale verranno elette tra i delegati due commissioni di cui una per la verifica dei poteri dei delegati all'Assemblea, l'altra elettorale per la verifica delle votazioni.

11.4 Compiti Assemblée ordinaria

Spetta all'Assemblée ordinaria:

- a) di approvare il bilancio e il rendiconto economico, la relazione del Consiglio di amministrazione e quella dei sindaci;
- b) di eleggere il Consiglio di amministrazione, nonché il Collegio dei sindaci e il Collegio dei probiviri, e, se la Società intende esercitare l'attività di cui all'art. 2 bis, l'Organo di Controllo, indicando per questi ultimi tre organi i relativi presidenti;
- c) di approvare o ratificare i regolamenti applicativi;
- d) di deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio di amministrazione e, sulle proposte presentate da almeno un quinto dei soci comunicate al Consiglio almeno 120 giorni prima dell'Assemblée;
- e) di stabilire il compenso degli amministratori, dei sindaci e dei componenti del Collegio dei probiviri e, se nominato, dei componenti dell'organo di Controllo.

11.5 Compiti Assemblée straordinaria

Spetta all'Assemblée straordinaria:

- a) di modificare lo Statuto;
- b) di procedere allo scioglimento della Società nominando i liquidatori.

Art. 12 - Consiglio di amministrazione

12.1 Composizione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, costituito da nove consiglieri, alla cui elezione si procede come segue.

Ciascuna assemblea regionale designa al massimo due candidati, che confluiscono in un'unica lista, che viene presentata alla assemblea nazionale.

Le assemblee regionali sono raggruppate in sei macro aree nelle quali viene ripartito il territorio nazionale.

L'assemblea nazionale elegge i consiglieri tra i candidati compresi nella lista di cui sopra; ciascun delegato alla assemblea nazionale esprime fino a due voti di preferenza; risultano eletti i nove candidati che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze.

Tuttavia, a tutela della rappresentatività territoriale, qualora nessuno dei nove consiglieri così eletti fosse nominato tra i candidati espressi dalle assemblee regionali di una delle sei macro aree, in luogo del candidato che ha ottenuto il minor numero di preferenze risulterà eletto il candidato espresso dalla macro area esclusa, che ha ottenuto

il maggior numero di preferenze. Allo stesso modo si procede qualora siano due le macro aree escluse dalla rappresentanza nel consiglio di amministrazione, in modo che vi sia sempre almeno un consigliere eletto tra i candidati nominati dalle assemblee regionali di ciascuna macro area.

12.2 Durata in carica - requisiti

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I membri del Consiglio di Amministrazione dovranno possedere i requisiti indicati in un apposito regolamento, interno ed in ogni caso si applicano ad essi gli artt. 2390 e 2391 del codice civile.

12.3 Nomina

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione nomina tra i suoi membri il Presidente, due Vice Presidenti - di cui uno c.d. Vicario e l'altro c.d. Sussidiario - nonché un Segretario e un Vice segretario. Il Segretario e il Vice segretario possono essere scelti anche fra persone che non facciano parte del Consiglio di Amministrazione.

In tal caso essi non hanno diritto a voto. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, con specifica deliberazione, parte delle proprie attribuzioni al Presidente e/o ad uno o più degli Amministratori, che costituiranno con il Presidente e il/i Vice presidente/i collettivamente il Comitato esecutivo della Società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a chi, tra i suoi componenti, è chiamato di volta in volta a svolgere specifici incarichi suppletivi e operativi a carattere continuativo a favore della Società.

12.4 Compiti

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri, sia di carattere ordinario che straordinario, per la gestione della Società, ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea nazionale dei soci.

Al Consiglio di amministrazione spetta, fra l'altro:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- c) compilare i regolamenti applicativi dello Statuto e da sottoporre all'approvazione o alla ratifica dell'Assemblea;
- d) assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le

mansioni e le retribuzioni;

e) deliberare l'apertura di sedi periferiche con mere funzioni amministrative sul territorio nazionale;

f) acquistare, permutare e vendere immobili, consentire iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare alle ipoteche legali ed anche senza realizzo dei corrispettivi crediti, procedere all'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie, anche ipotecarie, delegando a tali operazioni il Presidente o un altro dei suoi componenti, purché la delibera sia assunta con la presenza di almeno quattro quinti (4/5) dei suoi componenti ed una maggioranza qualificata dei quattro quinti (4/5) dei presenti;

g) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere in essi compresi gli acquisti immobiliari per sedi, uffici e strutture sanitarie e non, ferma restando la maggioranza di cui alla precedente lettera f), nonché l'acquisto o la vendita di titoli, di beni mobili, compresi quelli iscritti in pubblici registri, ed assumere tutte le obbligazioni inerenti alle attività e alle gestioni sociali, aprire ed estinguere conti correnti bancari e postali e compiere qualsiasi operazione presso istituti di credito delegando il Presidente od un altro dei suoi componenti;

h) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di amministrazione;

i) Nominare l'eventuale Organismo di Vigilanza e Controllo per le finalità e nel rispetto del D. Lgs.231/2001 e successive modifiche, determinandone il relativo compenso e l'eventuale budget per lo svolgimento della relativa attività.

12.5 Convocazione - Riunione

Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente tutte le volte che lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno la metà dei Consiglieri; è regolarmente costituito con la presenza di metà più uno dei Consiglieri. Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza di voti dei presenti, salvo che non siano richieste maggioranze diverse.

In caso di parità nelle votazioni la proposta si intende reietta.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi o recapitata a mano o mediante posta elettronica, non meno di tre giorni prima della riunione, o nei casi urgenti, anche telefonicamente, in modo che gli Amministratori e i sindaci effettivi ne siano informati almeno 24 ore prima della riunione.

Il verbale delle sedute del Consiglio sarà redatto dal Segretario o dal

Vice segretario.

- È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
 - che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formalizzazione e sottoscrizione del verbale;
 - che sia consentito al presidente del Consiglio di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video allegati in cui si tiene la riunione.

12.6 Decadenza da Consigliere

Se un membro del Consiglio di amministrazione non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, si riterrà dimissionario.

12.7 Sostituzione degli amministratori.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvederà alla sostituzione, attingendo dalla lista dei candidati a partire dal primo escluso, espressione della macro area di provenienza, previa deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Si applica per il resto il disposto dell'art. 2386.

Art. 13 - Presidente

13.1 Rappresentanza compiti mandati

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni e poteri sono esercitati dal solo Vice presidente Vicario.

Il solo intervento del Vice presidente Vicario è dimostrazione di assenza o impedimento del Presidente.

In assenza o impedimento contestuale oltre che del Presidente: anche del Vice presidente Vicario, le funzioni e poteri del, Presidente sono esercitate dal Vice presidente Sussidiario.

Il solo intervento del Vice presidente Sussidiario è dimostrazione di assenza o impedimento contestuale sia del Presidente: che del Vice presidente Vicario.

In sede di riunione di Consiglio di Amministrazione e di assemblea, in caso di assenza o impedimento contestuale del Presidente e del Vice presidente Vicario, subentrerà il Vice presidente Sussidiario; in caso di assenza o impedimento anche del Vice presidente Sussidiario subentrerà il Consigliere più anziano di età.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare i propri poteri a Consiglieri delegati nonché, con speciale procura, ad impiegati e collaboratori della Società.

Art. 14 - Direttore generale

14.1 Nomina del Direttore generale

Quando si ritenga opportuno, per il miglior funzionamento della gestione amministrativa della Società, il Consiglio di amministrazione potrà nominare un Direttore generale, che potrà essere scelto anche tra i soci, determinandone le attribuzioni e la retribuzione.

Art. 15 - Collegio dei sindaci

15.1 Elezione e composizione

Il Collegio dei sindaci è eletto dall'Assemblea che provvede anche alla nomina del Presidente ed è composto di cinque membri: tre effettivi e due supplenti.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di legge e durano in

carica tre esercizi e possono essere rieletti.

15.2 Compiti

Il Collegio sindacale controlla l'amministrazione della Società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture a norma di legge, partecipa alle riunioni e alle discussioni del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, ed assolve a tutte le funzioni attribuitegli dalla legge. I sindaci che, in qualsiasi momento, anche individualmente possono provvedere ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito dalla legge; di ogni ispezione, anche individuale, dovrà redigersi verbale da inserire nell'apposito libro.

Art. 16 - Consiglio Regionale

16.1 Costituzione

In ogni regione è costituito un Consiglio regionale, il quale sarà responsabile di tutte le attività sociali di fronte al Consiglio di amministrazione e ai soci della Regione stessa.

Il numero dei componenti del Consiglio regionale verrà fissato dal Consiglio di amministrazione per ogni singola regione, tenuto conto dello stato organizzativo della Società nelle varie realtà locali.

L'elezione del Consiglio regionale avverrà in sede di Assemblea regionale appositamente convocata e su proposta fatta da una Commissione elettorale votata dall'Assemblea stessa, la quale tenga conto, per quanto possibile, della rappresentatività territoriale eterogenea.

L'elezione avverrà con voto palese dei soci presenti e sarà ritenuta valida se riceverà l'approvazione della maggioranza.

I componenti del Consiglio regionale rimangono in carica per tre esercizi e possono essere rieletti.

Il candidato al Consiglio Regionale deve aver svolto almeno un mandato con incarico regionale tra quelli indicati nel regolamento applicativo e dovrà possedere i requisiti indicati in un apposito regolamento interno ed in ogni caso si applicano ad esso gli artt. 2390 e 2391 del codice civile.

16.2 Decadenza da Consigliere

Se un membro del Consiglio regionale non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, si riterrà dimissionario. Sarà in facoltà del Consiglio di Amministrazione dichiarare decaduti

i membri del Consiglio regionale dalla carica in caso di gravi inadempienze o mancanze nell'esercizio dei propri compiti tali da recare nocimento alla società. Nelle more della nuova elezione la reggenza del consiglio regionale sarà assicurata dal responsabile di macro area.

La delibera di decadenza deve essere approvata con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio di amministrazione.

16.3 Posti vacanti

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, verranno sostituiti con altri Consiglieri compresi nella lista approvata dall'Assemblea regionale, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che conferma gli incarichi e le deleghe conseguenti.

Art. 17 - Il Presidente regionale

Il Consiglio regionale eletto nella sua prima sessione dovrà nominare tra i suoi membri il Presidente regionale e due Vice Presidenti - di cui uno c.d. Vicario e l'altro c.d. Sussidiario.

Il Presidente regionale assolve le funzioni di rappresentanza della Società per la quale abbia avuto apposita delega dal Consiglio di amministrazione.

In tal caso qualora il Presidente regionale assuma decisioni o comunque metta in atto comportamenti difformi dalla delega e indicazioni scritte ricevute oltre a risponderne direttamente nei confronti del Consiglio di amministrazione sarà responsabile verso terzi in via solidale con il Consiglio stesso.

In sua assenza o impedimento le sue funzioni vengono svolte dal Vice presidente regionale vicario.

In sede di riunione del Consiglio regionale e dell'Assemblea regionale in caso di assenza o impedimento del Presidente regionale, subentra il Vice Presidente Vicario ed in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente Sussidiario.

Art. 18 - I compiti del Consiglio Regionale

I compiti del Consiglio regionale sono:

- a) adempiere alle direttive e alle delibere del Consiglio di amministrazione;
- b) stabilire contatti organici con tutti i collaboratori operanti nella regione, partecipando con essi alla messa a punto delle iniziative più idonee per il superamento di eventuali ostacoli per l'opera di

propaganda e proselitismo;

c) integrare la promozione a carattere nazionale con iniziative locali e/o regionali;

d) intervenire a tutte le riunioni nazionali e regionali alle quali il Consiglio di amministrazione dovesse convocarlo;

e) indire e presenziare riunioni ogni qualvolta lo ritenga opportuno;

f) mantenere i rapporti con la sede centrale del Società e con tutti gli enti, le istituzioni e le associazioni idonei allo sviluppo del Società;

g) evadere tutte le eventuali richieste del Consiglio di amministrazione;

h) nominare i delegati della Consulta delle regioni, quale organo amministrativo consultivo della Società.

La competenza del Consiglio regionale è concorrente con quella del Consiglio di amministrazione, alle cui direttive e delibere deve in ogni caso uniformarsi, fatto salvo il potere del Consiglio di amministrazione di sostituirsi al Consiglio regionale.

Art. 18 bis - Conferenza delle Regioni

18.1 Viene istituita la Conferenza delle regioni che è composta dai presidenti regionali, i cui compiti sono meramente consultivi e di ausilio al Consiglio di Amministrazione.

Le sue delibere, comunque, non sono vincolanti per il Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 ter - Macro Aree

18.1 Vengono istituite le macro aree che sono composte dai: membri dei consigli regionali di più regioni o loro porzioni, come da Regolamento applicativo in vigore. Ogni Macro Area è coordinata da un Consigliere di Amministrazione, al fine di verificare l'attuazione dei programmi, l'applicazione uniforme delle delibere del consiglio stesso su tutto il territorio nazionale e il controllo amministrativo.

TITOLO VI

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 19 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, quale organo endosocietario, ha il compito, in

funzione di amichevole compositore, di esprimere un preventivo parere, non vincolante, in merito ad ogni controversia che possa insorgere tra la società e il socio in merito all'interpretazione, all'attuazione e alla violazione dello Statuto e/o dell'allegato regolamento e/o delle delibere degli organi sociali in materia di sussidi con valore non superiore a euro diecimila e in materia di esclusione da socio. Il ricorso al Collegio dei probiviri è obbligatorio ed esclusivo, quale condizione di procedibilità per l'eventuale successivo ricorso al Collegio arbitrale o, se privo di giurisdizione, al Tribunale esclusivamente competente di cui all'articolo 22.

Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dall'insorgere della controversia rappresentata dalla prima lettera della società che nega un sussidio o contesta una tesi del socio.

Il Collegio dei probiviri deve istruire la pratica ed emettere il parere entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Il Collegio dei probiviri dura in carica tre esercizi e può essere rieletto per solo un altro mandato.

Il Collegio dei probiviri è composto da cinque membri effettivi e due supplenti scelti anche tra persone che possono essere estranee alla società senza altre cariche nazionali e regionali, prevalentemente esperti nel settore giuridico.

Il Collegio dei probiviri e il suo presidente sono eletti dall'Assemblea nazionale.

Il Collegio dei probiviri è validamente costituito con la presenza di almeno tre dei suoi componenti. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le adunanze del Collegio dei probiviri si terranno presso la sede sociale.

Art. 19 bis - Organo di Controllo

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di finanziamento di cui all'art. 2 bis del presente Statuto, la Società nomina - previamente all'erogazione di qualsivoglia finanziamento - l'organo di controllo con il compito di verificare che l'esercizio dell'attività di microcredito venga esercitata nel rispetto delle norme sociali ed in conformità alla normativa vigente.

2. L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e può essere rieletto per solo un altro mandato.

3. L'Organo di controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche tra persone che possono essere estranee alla Società, senza altre cariche nazionali e regionali, prevalentemente esperti nel settore giuridico.

4. L'Organo di Controllo e il suo presidente sono eletti dall'Assemblea

nazionale.

5. L'Organo di Controllo è validamente costituito con la presenza di almeno due dei suoi componenti; le relative decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

6. Le adunanze dell'organo di Controllo si terranno presso la sede sociale.

TITOLO VII

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI

Art. 20 - Esercizio finanziario - Bilanci

20.1 Periodo di riferimento

L'esercizio si inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

20.2 Bilancio consuntivo

Il bilancio consuntivo, corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale, deve essere presentato all'approvazione della Assemblea dei soci, entro il mese di aprile successivo alla scadenza dell'anno cui si riferisce o in caso di particolare necessità entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo viene comunicato con la relazione e i documenti giustificativi, dagli amministratori al Collegio sindacale almeno 30 giorni prima di quello in cui avviene la discussione in Assemblea.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia, con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, nella Sede sociale durante i 15 giorni che precedono l'Assemblea e finché è approvato.

I soci possono prenderne visione.

20.3 Bilancia preventivo

Il bilancio preventivo verrà redatto dagli amministratori e corredato da una relazione sul prevedibile andamento della gestione sociale.

20.4 Formulazione

Nello stato patrimoniale e nel conto economico della società devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. Le voci degli articoli precitati precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente

suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 del Codice Civile o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.

Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.

Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.

Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

Sono vietati i compensi di partite.

20.5 - Divieto distribuzione utili

In conformità al combinato disposto dell'articolo 2 Legge 16/4/1886 n° 3818 e dell'articolo 5 Decreto Legislativo 4/12/1997 n° 460 la società non può utilizzare e/o destinare il patrimonio sociale a fini diversi da quelli statutari e in ogni caso non può distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO VIII

SCIoglimento

Art. 21 - Scioglimento

L'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare lo scioglimento della società, validamente convocata e con le maggioranze di cui al precedente articolo 11 punto 2, delibererà col voto favorevole dei quattro quinti (4/5) dei soci rappresentati dai delegati presenti all'assemblea

stessa. L'Assemblea che delibererà lo scioglimento nominerà uno o più liquidatori anche non soci.

In caso di scioglimento della Società l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre società di Mutuo Soccorso ovvero ad uno dei fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello stato ai sensi degli artt. 11 e 20 della legge 31/01/1992, n. 59.

TITOLO IX

VARIE

Art. 22 - Collegio Arbitrale - Foro esclusivamente competente

Fermo quanto previsto al precedente art. 19, tutte le eventuali controversie in materia di sussidi ed esclusione dei soci promosse tra i soci e la Società di Mutuo Soccorso cui sono iscritti saranno deferite alla decisione di un Collegio arbitrale, che deciderà, con lodo impugnabile, in via rituale e secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile.

Il Collegio è formato da tre membri, di cui due nominati dalle parti ed il terzo di comune accordo tra gli arbitri o in difetto dal Presidente del Tribunale di Milano.

La presente convenzione di arbitrato non preclude a ciascuna delle parti la possibilità di adire il giudice ordinario per l'ottenimento di provvedimenti monitori e cautelari non concedibili dagli arbitri. In questo, come in ogni altro caso in cui il Collegio arbitrale risultasse privo di giurisdizione, è esclusivamente competente il Tribunale di Milano.

Art. 23 - Disposizioni non previste

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento applicativo valgono le disposizioni di legge in materia.

**SOCIETÀ NAZIONALE DI MUTUO SOCCORSO
CESARE POZZO**

Via San Gregorio 48 - 20124 Milano
C.F. 80074030158
Tel 02/667261 - Fax 02/66726313

infocenter@mutuacesarepozzo.it

www.MUTUACESAREPOZZO.IT